AZETA
UFFICIO STUDI
RASSEGNA GIURIDICA
CISL dei LAGHI Como e Varese

Assegno nucleo familiare 2015 e pubblicazione delle tabelle

*L' **Inps** , con la **circolare n. 109 del 27 maggio 2015** , ha comunicato le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.*
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

…….

Normativa

Ai sensi della vigente disciplina in materia (Legge 153/98) , i livelli di reddito utilizzati per la quantificazione dell'importo di Anf con effetto dal 1° luglio di ciascun anno vengono rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall' Istat intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente .

Variazione attuale

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2013 e il 2014 è risultata pari allo 0,2 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 con il predetto indice.

Si ricorda che

- L'ammontare dell'assegno al nucleo familiare (Anf) è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo stesso.
- Il reddito familiare, parametro per la spettanza e quantificazione dell'Anf, è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell' anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2015, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell'anno 2014). Tale reddito di riferimento rimane valido per la corresponsione dell'Anf fino al 30 giugno dell'anno successivo.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi
AZETA News - Periodico d'Informazione - **azetalavoro@ust.it**
DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)
CISL dei LAGHI COMO e VARESE www.cisldeilaghi.it

- Nel reddito familiare sono computati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad Irpef (redditi da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee Inps, redditi di lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati a tassazione separata e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva , se superiori a euro 1.032,91.
- L'assegno al nucleo non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
- Dal 1° luglio 2002 , al fine dell'accertamento del requisito minimo del 70%, i redditi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa ovvero a progetto possono essere sommati a quelli di lavoro dipendente.
- Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di 5 anni e tale termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
  Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere all'Inps il rimborso dell'Anf erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di 5 anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.
  Il termine per il recupero da parte dell' Inps di assegni indebitamente percepiti è invece di 10 anni.